

STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE IRIS

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana e agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile l'Associazione culturale denominata:

ASSOCIAZIONE IRIS

Art. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Torino (TO) – Via Genova 179.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini Comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

Art. 3 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali.

L'Associazione opera in ambito socio-sanitario e si propone di fornire servizi di formazione, sostegno psicologico e psicoterapeutico sia a livello individuale che di gruppo nonché di progettare interventi in ambito scolastico, sociale e lavorativo. L'attività è prevalentemente diretta a soggetti che soffrono di disagio psicologico, patologie psichiatriche e disabilità, o che vivono particolari condizioni di svantaggio (violenze e maltrattamenti, separazioni, condizioni a rischio, contesti multiproblematici), offrendo un supporto di consulenza e sostegno.

In particolare l'Associazione si propone di:

- promuovere e salvaguardare il benessere psicologico della persona e della collettività attraverso attività di ricerca, informazione, formazione, prevenzione e intervento.

- incoraggiare lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo una sua integrazione all'interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole.

- promuovere le condizioni affinché si favorisca l'esistenza di una rete sociale, finalizzata al miglioramento della qualità della vita.

- operare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del disagio sociale, sostenendo la persona e la collettività nelle diverse fasi del ciclo vitale.

L'Associazione per la realizzazione dei propri scopi potrà utilizzare attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso, in gestione o in proprietà).

Per il raggiungimento degli scopi Associativi l'Associazione potrà:

promuovere la gestione e l'organizzazione di corsi, convegni, incontri, dibattiti, seminari, stage, workshop e campagne di sensibilizzazione;

promuovere programmi ed iniziative per promuovere le competenze, l'aggiornamento e la formazione continua per coloro che operano nei settori di interesse dell'associazione;

promuovere e realizzare servizi di sostegno, consulenza, prevenzione, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare e di gruppo. L'attività è rivolta sia a persone fisiche, bambini, adolescenti e adulti, che a istituzioni;

promuovere e realizzare attività di studio e ricerca in ambito bio-psico-sociale finalizzate ad ampliare le competenze per la prevenzione e il monitoraggio del disagio psicologico e per la promozione del benessere. A questo scopo è previsto l'utilizzo di strumenti psicologici e psicodiagnostici quali: test, questionari, interviste e strumenti di valutazione a livello individuale e collettivo;

promuovere la collaborazione con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi, pubblici o privati, che perseguono finalità analoghe;

promuovere e sostenere attività ed iniziative nell'ambito della solidarietà sociale, con particolare attenzione alla famiglia;

promuovere lo studio e la ricerca nell'ambito della psicologia, psicopatologia e psicoterapia;

promuovere tra gli psicologi la cultura della condivisione delle informazioni e delle esperienze;

perseguire la tutela dei diritti della persona;

promuovere e mettere in atto tutte le iniziative ritenute idonee per approfondire temi come la dispersione e l'orientamento scolastico, professionale e sociale, l'interculturalità, la pro socialità, le strategie di apprendimento, il bullismo, l'educazione alla affettività, alla sessualità e a stili di vita sani, l'assistenza dei servizi formativi, nonché attività di istruzione e formazione in ogni ordine e grado di scuola, in risposta alle esigenze dei giovani, del corpo docente e del territorio;

promuovere attività di accompagnamento, monitoraggio, consulenza, supervisione di carattere generale e specifico alle realtà locali e/o regionali/interregionali per i processi di innovazione dei sistemi educativi-formativi;

promuovere e condurre sportelli di ascolto;

pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, articoli divulgativi e scientifico-culturali, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;

realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi associativi, curandone la distribuzione;

utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;

organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra gli associati o partecipanti.

Nel caso in cui l'Associazione deliberasse di aderire a Federazioni o Enti, ne riconoscerà Statuti, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi.

Art. 4 – ASSOCIATI

Potranno essere Associati tutti coloro che condividono lo spirito e gli scopi dell'Associazione e dichiarano di accettarne le regole di struttura e di funzionamento che essa vorrà darsi.

Fatte salve le deroghe evidenziate nel seguito, la qualifica di Associati si acquista a seguito del consenso del Consiglio Direttivo e si conserva per l'intero esercizio in corso e per i successivi subordinatamente al rispetto delle disposizioni statutarie e di regolamento.

La partecipazione non può essere temporanea, fatti salvi il diritto di recesso e gli altri casi di cessazione previsti dal presente Statuto.

Ogni associato si impegna ad adire solamente le Autorità Sociali o Federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività associativa.

Art. 5 – CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI:

Gli Associati sono divisi nelle seguenti categorie

Fondatori

Ordinari

Sostenitori

- A) **FONDATORI** Sono coloro che hanno promosso la costituzione del Sodalizio e compaiono nell'atto costitutivo.
- B) **ORDINARI** Sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'Associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota Associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
- C) **SOSTENITORI** Sono scelti tra le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che hanno versato un contributo di entità libera di importo superiore alla quota Associativa.

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso, per morosità o per radiazione; questi ultimi due casi saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo.

Sono considerati receduti coloro che non versano, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, la quota Associativa.

La qualità di associato non è trasmissibile né trasferibile a terzi e la quota Associativa non è rivalutabile.

Gli Associati che per qualsiasi ragione cessino di far parte dell'Associazione non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote versate né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli Associati dopo che gli stessi avranno proceduto al versamento della quota Associativa stabilita e deliberata.

Art. 6 – PATRIMONIO – ENTRATE

Il Patrimonio dell'Associazione è rappresentato da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione acquisiti ad ogni titolo;
- lasciti testamentari, donazioni e liberalità di ogni tipo;
- eventuali riporti di gestione accantonati;
- contributi in conto capitale effettuati da qualsiasi Ente o persona fisica o giuridica;
- ogni altro bene divenuto di titolarità dell'Associazione stessa a qualunque titolo.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione usufruirà delle seguenti entrate:

- quote e contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da eventuali attività commerciali.

I versamenti effettuati all'Associazione sono a fondo perduto; in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione e neppure in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente, non creano quote di partecipazione trasmissibili a terzi, neppure per successione a titolo universale od a titolo particolare.

Art. 7 – DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere devoluti agli Associati, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini Associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 8 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione, compilando in ogni sua parte il modulo predisposto;

accettare le norme del presente Statuto;

versare la quota Associativa.

L'ammissione ad Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota Associativa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Le domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI

Gli Associati sono obbligati:

ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi Associativi;

a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

a difendere il buon nome dell'Associazione e a osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione, ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata;

a versare la quota Associativa.

Gli Associati hanno diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

a partecipare all'Assemblea con diritto di voto (maggioresnni);

ad accedere alle cariche Associative.

Art. 10 – CAUSE DI CESSAZIONE

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo;

per morosità nel pagamento delle quote Associative senza giustificato motivo;

per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea degli Associati. Essa è pronunciata contro l'Associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio;

per decesso.

A carico degli Associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato loro, per

iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 11 – ANNO SOCIALE

L'anno Associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 12 – ORGANI

Gli Organi Associativi sono:

l'Assemblea Generale degli Associati (Ordinaria e Straordinaria);

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

Art. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, il Presidente dovrà indire l'Assemblea Ordinaria degli Associati. Il Consiglio Direttivo potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data.

La Convocazione delle Assemblee (Ordinaria e Straordinaria) deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per le convocazioni mediante l'affissione della comunicazione presso la sede dell'associazione e/o mediante altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della convocazione in prima e seconda istanza e l'Ordine del giorno dei lavori.

Art. 14 – DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite:

a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritto a voto.

b) in seconda convocazione, quando siano decorsi sessanta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione; le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli Associati maggiorenni di cui all'art. 4 iscritti nel libro degli associati e che alla data stabilita per l'Assemblea siano in regola con il pagamento delle quote Associative.

Gli Associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto a voto.

Ogni Associato avente diritto al voto può ricevere delega di rappresentanza da un Associato avente esso pure diritto al voto.

Nessuno dei partecipanti alle Assemblee potrà disporre di più di due voti compreso il proprio.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Tutti gli Associati in regola col pagamento delle quote Associative sono eleggibili liberamente alle cariche Associative; è pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto Associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 15 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea elegge in seno a sé stessa, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto di tre Associati.

Il Presidente dell'Assemblea dirigerà le discussioni, avrà illimitata autorità su ogni questione d'Ordine e sarà il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea,

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le deliberazioni delle assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

1) L'Assemblea degli Associati in sede Ordinaria:

discute ed approva le relazioni che accompagnano il bilancio o il rendiconto consuntivo economico finanziario sull'attività dell'anno Associativo trascorso;

discute ed approva il bilancio o il rendiconto preventivo predisposto dal Tesoriere;

elegge ogni tre anni con votazione segreta e disgiunta i componenti del Consiglio Direttivo;

decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli Associati (almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea), nonché

su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione;

in presenza di giusta causa revoca i membri del Consiglio Direttivo.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

2) L'Assemblea Generale degli Associati in sede Straordinaria:

a) delibera le modifiche dello Statuto;

b) decide su tutte le questioni che il Presidente, o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria e su tutte le questioni proposte degli Associati sempre in via Straordinaria;

c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;

d) delibera le modifiche dell'eventuale Regolamento Interno.

Art. 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati può essere richiesta anche disgiuntamente: dal Presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da un quinto degli Associati aventi diritto a voto. Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e gli Associati al Presidente, secondo i casi, l'Ordine del giorno che intendono proporre.

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'Assemblea Ordinaria.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre membri e massimo di nove eletti fra gli Associati con diritto a voto durante le Assemblee Ordinarie. Risultano eletti a consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio segreto. In caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione all'associazione. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica tre anni.

Il Presidente dell'Assemblea convocherà entro dieci giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a sé stesso il Presidente che sarà anche Presidente dell'Associazione, un Vice Presidente che sarà anche Vice Presidente dell'Associazione, il Segretario del Consiglio Direttivo ed il Tesoriere.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto.

In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno in Ordine al Bilancio o al Rendiconto su convocazione del Presidente, del Segretario o su richiesta di almeno due consiglieri: è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

In caso di dimissioni del Presidente durante il triennio di nomina, il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo Presidente che durerà in carica fino al completamento del triennio.

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi dei non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Il Presidente resta in carica per l'Ordinaria amministrazione; il Presidente dovrà convocare entro trenta giorni improrogabilmente, l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea Ordinaria annuale non approva le relazioni di cui al numero 1) dell'art.15). In tal caso, entro trenta giorni, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria durante la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del triennio.

Per l'Ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell'Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo e disciplinare.

Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli Associati che hanno agito nel nome dell'Associazione.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo, come già ricordato, la determinazione delle quote associative nonché la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio o rendiconto preventivo.

Art. 18 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in ogni circostanza e vigila, sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Vice Presidente.

In caso di assenza pro-tempore del Presidente esso è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 19 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo ed è responsabile della segreteria. Questa è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. E' responsabile del funzionamento burocratico dell'Associazione. Qualora il Consiglio Direttivo fosse composto da tre membri, o per delibera del Consiglio stesso, il segretario assume anche la carica di tesoriere.

Art. 20 - TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende all'andamento della cassa, dei cui fondi risponde al Consiglio Direttivo. Deve provvedere alla regolare tenuta dei libri contabili, alla redazione dei bilanci o rendiconti, ai controlli amministrativi di competenza, alla custodia, alla conservazione del patrimonio Associativo.

Art. 21- DIPARTIMENTI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in Dipartimenti di attività disciplinati da specifici Regolamenti organici, che faranno parte integrante del presente Statuto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 22 – MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli Associati aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso.

L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.

Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate da due terzi degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea validamente costituita.

Art. 23 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, che dovrà essere approvato dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole dei tre quinti degli Associati, il patrimonio non potrà essere suddiviso fra gli Associati, ma sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fine di pubblica utilità e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Art. 24 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, purché per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, mentre il terzo sarà nominato dalle due parti d'accordo tra loro o, se in disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino; l'arbitrato, con sede in Torino, è da intendersi rituale ed il giudizio sarà reso secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 25– NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme e le leggi in materia vigenti, nonché le norme del Codice Civile.